

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione crisi d'Impresa

Oggi 19 febbraio 2025, alle ore 11:26, innanzi al dott. Sergio Rossetti, sono comparsi:

Per il RICORRENTE l'avv. B., il titolare dell'azienda R., il creditore della società * Ai fini della pratica forense è presente * .

Per la società * * è presente l'avv. B. che si riporta integralmente al contenuto della memoria difensiva depositata in data 18.02.2025, rappresentando che il comportamento dell'Esperto nominato non appare in linea con le previsioni del CCII e del DM, nonché risulta particolarmente lesivo degli interessi della società istante che in tal modo si è vista, ingiustamente ed ingiustificatamente, preclusa ogni possibilità di proseguire con la composizione negoziata.

Chiede pertanto a codesto Tribunale di valutare la Buona Fede e Correttezza della * che pur avendo depositato il Piano, i documenti allegati e richiesti da questo Tribunale e le integrazioni richieste dall'Esperto, ha inoltre formulato, a tutti i creditori una proposta di accordo ai sensi dell'art. 23 del CCII (vedi nota di deposito del 4.2.2025) informandoli della situazione economica e finanziaria dell'impresa, ed ha regolarmente avviato con le Agenzia Fiscali la procedura prevista per giungere alla transazione fiscale. Ci si riporta integralmente al contenuto della propria memoria difensiva richiamando, in particolare all'art. 16 del Codice della Crisi, secondo il quale l'Esperto è tenuto a operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente, conducendo una valutazione rigorosa e motivata del piano di risanamento, valutazione che è mancata completamente nel caso di specie.

Il Piano di risanamento proposto prevedeva, proprio in ragione della difficoltà del risanamento e delle risultanze del Test pratico, l'affitto e la successiva cessione dell'azienda con una continuità molto ridotta (in particolare ad una sola attività di consulenza svolta personalmente dall'Amministratore), l'apporto di finanza esterna del socio, una durata in linea con le linee guida del CNDCEC.

Anche tali circostanze non sono state valutate dall'Esperto in alcun modo. Si tenga conto che ad oggi che la società non ha subito azioni se non un unico decreto ingiuntivo, non ancora definitivo, per un credito di € 7.320,00.

La Relazione Finale dell'esperto non è quindi idonea ad escludere la Buona Fede e Correttezza delle trattative e non dovrebbe essere preclusiva della possibilità per la istante di accedere alla proposta di concordato semplificato.

A tal fine si chiede a codesto Giudice un provvedimento in tal senso che permetta alla istante di evitare di aggravare il Tribunale di ricorsi che verrebbero poi rigettati anche alla luce dell'orientamento di questo Tribunale.

Il Giudice

Rilevato che il percorso di composizione negoziata risulta concluso a seguito di archiviazione disposta dall'Esperto il 4.2.2025 e pubblicata il 14.2.2025, dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di conferma delle misure protettive richieste dalla società;

manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Registro delle Imprese.

Depositato in cancelleria il 19 febbraio 2025